



Decreto Dirigenziale n. 46 del 19/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 11 - Autorizzazioni ambientali e rifiuto Avellino

Oggetto dell'Atto:

DITTA FIR ECOLOGIA S.R.L. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI IN MANOCALZATI (AV) VIA SAN PRISCO, 32. DINIEGO ISTANZA RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. E CONTESTUALE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. l'impianto attualmente in esercizio alla FIR Ecologia s.r.l. è stato autorizzato con Decreto del Commissario di Governo n. 104 del 22/07/1998 a favore della IRM s.r.l. e riapprovato in data 01/12/1999 con Decreto della stessa struttura n. 258/DEC del 01/12/1999;
2. la suddetta autorizzazione è stata rinnovata con Decreto Dirigenziale n. 370 del 16/05/2007 emesso dal Settore Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, Protezione Civile di Napoli;
3. da ultimo con Decreto Dirigenziale n. 570 del 04/06/2015, a seguito di vendita di ramo d'azienda con atto per Notaio Massimo Giordano registrato in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 09/10/2014 al n. 1947, l'autorizzazione all'esercizio è stata volturata da HGE Ambiente s.r.l. a favore di Vera Ecologia s.r.l. e poi a FIR Ecologia s.r.l. in seguito a variazione della denominazione sociale (D.D. n. 15 del 24/02/2016), fermo restando la proprietà del complesso industriale in capo alla società Immobiliare s.r.l., giusto contratto di locazione del 01/07/2015, successivamente modificato in data 07/01/2016, prodotto agli atti;
4. la ditta FIR Ecologia s.r.l. con istanza datata 13/11/2016, acquisita al protocollo in data 15/11/2016 al n. 744537 faceva richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con variante non sostanziale;
5. con nota del 23/11/2016 prot. n. 764255 questa U.O.D. provvedeva a richiedere chiarimenti ed integrazioni, pervenute solo in data 14/03/2017, prot. n. 185231;
6. con nota del 17/03/2017, prot. n. 197225, veniva indetta e convocata Conferenza di Servizi per il giorno 02/05/2017, ore 10,30, per l'esame dell'istanza di rinnovo con variante non sostanziale e della documentazione allegata;
7. nel frattempo, con nota del Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente, NOE di Salerno, prot. 3/8-1 del 26/04/2017, acquisita al protocollo in pari data al n. 299672, veniva comunicato l'esito di un sopralluogo del 06/04/2017 durante il quale si rilevava la presenza di impianti produttori emissioni in atmosfera per le quali era necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di cui l'azienda risultava sprovvista;
8. per quanto sopra con nota in pari data, prot. n. 301112 si diffidava la ditta, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lettera a), a sospendere ad horas ogni attività che produca emissioni di qualunque genere in atmosfera, in quanto, come da D.D. n. 59 del 05/09/2016, in merito alle stesse, la ditta FIR Ecologia s.r.l. con nota del 18/08/2016, acquisita in data 22/08/2016 al n. 560553 ebbe a dichiarare la sussistenza della poca significatività, confermando i requisiti di cui al Decreto 58/DEC del 01/12/1999. Nel contempo si invitava la Provincia a verificare con urgenza il rispetto di quanto stabilito dagli atti autorizzativi (D.D. n. 59 del 05/09/2016 e n. 69 del 07/10/2016), rinviando la Conferenza di Servizi già fissata per il 02/05/2017 a data da destinarsi in attesa dell'esito delle suddette verifiche;
9. con nota prot. n. 6296 del 09/05/2017 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino acquisita agli atti in pari data al prot. n. 331044 si comunicava l'esito di un sopralluogo del 27/04/2017 durante il quale si erano riscontrate difformità "...alle vigenti norme e/o ai criteri tecnici generali in materia di sicurezza antincendio, alle prescrizioni e condizioni di esercizio di cui al certificato di prevenzione incendi rilasciato con prot. 2034 del 10/06/2006 e rinnovato in data 17/02/2017" per l'impianto della FIR Ecologia s.r.l., difformità che andavano sanate entro 15 giorni dalla contestazione;
10. per quanto sopra con nota del 11/05/2017, prot. n. 338401, si diffidava ulteriormente, ai sensi dell'art 208, comma 13 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ad adempiere a quanto necessario al rispetto delle prescrizioni e condizioni di esercizio del Certificato di Prevenzione Incendi, prescrivendo che ad adempimento effettuato sia per questa diffida, sia per quella del 26/04/2017, prot. n. 301112, fosse prodotta apposita perizia asseverata con dettagliata descrizione di quanto posto in essere e specificazione del rispetto delle norme vigenti in materia

- di gestione dei rifiuti e di tutte le prescrizioni dei titoli autorizzativi, da ultimo D.D. n. 59 del 05/09/2016 e n. 69 del 07/10/2016;
11. quanto sopra veniva anche sollecitato con nota prot. n. 370632 del 25/05/2017, essendo documentazione indispensabile per la prosecuzione dell'attività e dell'iter autorizzativo;
 12. il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con nota acquisita al prot. n. 407953 del 12/06/2017, comunicava che in seguito a nuovo sopralluogo era stato riscontrato il superamento delle difformità di cui al sopralluogo del 27/04/2017, dettando delle prescrizioni in ordine alla gestione dell'impianto;
 13. in data 13/06/2017, con PEC acquisita al protocollo n. 410540 la FIR Ecologia s.r.l. trasmetteva perizia asseverata laddove si riscontra l'ottemperanza sia della diffida del 26/04/2017 n. 301112, sia a quella del 11/05/2017, n. 338401; per quanto sopra con nota prot. n. 49418 del 16/06/2017 è stata convocata Conferenza di Servizi per il giorno 14 luglio 2017, ore 10,30;
 14. in data 14/07/2017 alle ore 10,30 si è regolarmente tenuta la Conferenza dei Servizi ed all'apertura dei lavori l'Avv. Bruno Meoli, legale della Immobiliare s.r.l. proprietaria degli immobili ove insiste l'attività di gestione rifiuti della FIR Ecologia s.r.l., depositava copia della Ordinanza n. 3094 del 10/07/2017 del Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, con cui è stato ordinato alla FIR Ecologia s.r.l. il rilascio degli stessi, fissandone l'esecuzione il 10/10/2017 in favore della proprietaria Immobiliare s.r.l. L'avv. Meoli precisava che ai sensi dell'art. 665 c.p.c., l'Ordinanza non è impugnabile ed ha chiesto che l'Amministrazione prendesse atto del provvedimento ed assumesse ogni opportuna determinazione ai fini dello smaltimento delle giacenze di rifiuti. Nel prosieguo dei lavori sono state riscontrate carenze nella documentazione progettuale prodotta per cui vennero assegnati 30 giorni per i chiarimenti e le integrazioni richieste, facendo presente che in caso di inerzia della Società, trascorso il termine assegnato, si sarebbe avviata la procedura di diniego dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione con contestuale cessazione dell'attività;
 15. la società FIR Ecologia s.r.l. con nota PEC del 17/08/2017 acquisita agli atti in data 18/08/2017 prot. 554564 ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti nella seduta di CdS del 14/07/2017 e note in tema di efficacia dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., e pertanto si è provveduto a convocare, con nota prot. n. 557407 del 22.08.2017, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 7.9.2017;
 16. la Conferenza dei Servizi del 7.9.2017 si è conclusa ritenendo il progetto di ridimensionamento e miglioramento gestionale dello stabilimento, così come proposto dalla società per il tramite del proprio consulente ing. Vito Del Buono, ai fini del rinnovo dell'esercizio, è approvabile sotto l'aspetto tecnico con prescrizioni. Pur tuttavia, stante il disposto della D.G.R.386/16, Allegato 1, Parte Terza, punto 3.3 (prevede che per quanto attiene la disponibilità dell'area, in caso di locazione, l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore di un anno a quello della scadenza di contratto), allo stato si evidenzia che non può essere rilasciato il provvedimento di rinnovo all'esercizio, in quanto la FIR Ecologia s.r.l. non ha la disponibilità del complesso industriale ove viene svolta l'attività, di proprietà della società Immobiliare s.r.l., come sopra precisato, dovendo su preciso ordine del Giudice (Ordinanza del Tribunale di Avellino n. 3094 del 10/07/2017) procedere alla restituzione degli immobili con decorrenza dal 10/10/2017 al legittimo proprietario, con conseguente cessazione dell'attività di gestione rifiuti, pulizia delle aree ed allontanamento definitivo di eventuali rifiuti presenti nell'impianto, qualora allo stato non siano ancora stati allontanati in ossequio alla diffida prot. 505218 del 21/07/2017, e precisando altresì che trattandosi di ordinanza provvisoria, come sostenuto dalla Società Fir Ecologia s.r.l., con nota del 16.08.2017, in cui si argomentava sugli effetti dell'art. 665 c.p.c., la stessa potrà, previa istanza, chiedere la riapertura del procedimento di rinnovo esercizio, qualora in esito alla decisione di merito fissata per il 12 febbraio 2018, dovesse rientrare nella disponibilità del complesso industriale;
 17. il predetto verbale di Conferenza di Servizi è stato trasmesso alla Ditta Fir Ecologia s.r.l. ed agli Enti partecipanti alla conferenza con nota prot. n. 590770 del 07/09/2017;
 18. con nota PEC di questa U.O.D. del 07/09/2017 prot. n. 591218 è stato inoltrato alla FIR Ecologia s.r.l. il preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e variante non sostanziale;

PRESO ATTO:

- che la FIR Ecologia s.r.l. entro il termine assegnato di dieci giorni di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ha trasmesso con nota pec del 18 settembre 2017, acquisita al prot. n. 613950 del 19.09.2017 osservazioni e memorie al preavviso di rigetto di cui alla citata nota del 07/09/2017 prot. n. 591218, ribadendo e precisando quanto già espresso in sede di conferenza dei servizi, ovvero di avere all'attualità la piena disponibilità dell'immobile in virtù di un contratto di locazione valido ed efficace, di aver proposto ricorso ex art. 700 cpc, al fine di inibire il rilascio a partire dal 10.10.2017, e che l'ordinanza del 10.7.2017 è a titolo provvisorio dovendo trovare conferma nel procedimento già pendente R.G. 2179/2017 con udienza al 12.2.2018, ribadendo la richiesta di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, eventualmente da sospendere in caso di perdita di disponibilità del complesso industriale;

RILEVATO

1. che la D.G.R.386/16, Allegato 1, Parte Terza, punto 3.3, prevede che per quanto attiene la disponibilità dell'area, in caso di locazione, l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore di un anno a quello della scadenza di contratto, e pertanto, atteso che con decorrenza dal 10.10.2017, in esecuzione dell' Ordinanza n. 3094 del 10/07/2017 del Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, è stato ordinato alla FIR Ecologia s.r.l. il rilascio degli immobili costituenti il complesso industriale, in favore della proprietaria Immobiliare s.r.l., viene meno l'essenziale elemento della disponibilità dell'area ove si svolge l'attività;
2. che le osservazioni prodotte ex art. 10 bis della L. 241/90 dalla Fir Ecologia S.r.l., non sono accoglibili, in quanto non modificano gli effetti dell' Ordinanza del Tribunale di Avellino n. 3094 del 10/07/2017, di restituzione degli immobili con decorrenza dal 10/10/2017 al legittimo proprietario, anche in ragione degli aspetti ambientali connessi alla gestione dell'impianto di gestione rifiuti, che non consente un' interruzione brusca ed improvvisa, atteso che occorre procedere all'allontanamento dei rifiuti presenti nel sito ed alla messa in sicurezza degli impianti presenti, per evitare forme di inquinamento secondario, anche con riferimento al principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE;
3. che le ragioni espresse dalla Fir Ecologia s.r.l., sono state considerate, anche nelle determinazioni della conferenza dei servizi, ai fini della facoltà concessa alla stessa di chiedere previa istanza, la riapertura del procedimento di rinnovo dell'esercizio, qualora in esito alla decisione di merito fissata per il 12 febbraio 2018 o per diverso provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria competente anche prima di detta data, dovesse rientrare nella piena disponibilità del complesso industriale;
4. di dover conseguentemente denegare il rinnovo - ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in Manocalzati Via San Prisco, 32 della FIR Ecologia s.r.l. nella persona del rappresentante legale sig. Francesco Fioretti, richiesto con istanza del 13/11/2016, acquisita al protocollo in data 15/11/2016 al n. 744537;

VISTI

la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
D.G.R. n. 386/2016 del 20/07/2016,
la L.R. 14/2016;
il verbale della Conferenza di Servizi del 07/09/2017;
il preavviso di rigetto prot. n. 591218 del 07/09/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. e della proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Edoardo Buonanno di adozione del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **DENEGARE** allo stato, il rinnovo - ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in Manocalzati Via San Prisco, 32 della FIR Ecologia s.rl nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Fioretti, richiesto con istanza del 13/11/2016, acquisita al protocollo in data 15/11/2016 al n. 744537, stante la non disponibilità dell'area e degli immobili del complesso industriale ove viene svolta l'attività, di proprietà della società Immobiliare s.r.l., come in premessa precisato, dovendo su preciso ordine del Giudice (Ordinanza del Tribunale di Avellino n. 3094 del 10/07/2017) procedere alla restituzione degli immobili con decorrenza al 10/10/2017 al legittimo proprietario;
2. **DI PRECISARE CHE** il diniego allo stato del rinnovo esercizio, di cui al precedente punto, comporta la cessazione dell'attività di gestione rifiuti (essendo l'autorizzazione in essere scaduta al 15/05/2017 – art. 208, comma 12 - seconda e terza proposizione - del D.Lgs 152/06), con conseguente pulizia delle aree e delle attrezzature, al fine di evitare forme di inquinamento secondario, ed allontanamento definitivo di eventuali rifiuti presenti nell'impianto, qualora allo stato non siano ancora stati allontanati in ossequio alla diffida prot. 505218 del 21/07/2017;
3. **DI PRECISARE ALTRESI'**, che è facoltà della FIR Ecologia s.r.l., chiedere previa istanza, la riapertura del procedimento di rinnovo dell'esercizio, qualora in esito alla decisione di merito fissata per il 12 febbraio 2018 o per diverso provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria competente anche prima di detta data, dovesse rientrare nella piena disponibilità del complesso industriale;
4. **FARE OBBLIGO** alla Società FIR Ecologia s.r.l. di porre in essere quanto previsto dalla relazione tecnica a firma dell'Ing. Vito Del Buono circa la completa e puntuale esecuzione del "Piano di Ripristino Ambientale" in esito alla decisione di merito fissata per il 12 febbraio 2018 o per diverso provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria competente anche prima di detta data, qualora dovesse definitivamente venir meno la disponibilità del complesso industriale e comunque non oltre un anno dalla notifica del presente decreto;
5. **DI DISPORRE** lo svincolo della polizza fideiussoria agli atti, solo a completamento delle operazioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale e previa verifica della Provincia di Avellino nell'ambito delle attività di controllo ex art. 197 del D. Lgs. 152/06;
6. **DI SPECIFICARE** che, ai sensi dell'art. 3⁴ della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt., avverso il presente atto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
7. **DI NOTIFICARE** il presente Decreto Dirigenziale alla ditta FIR Ecologia s.r.l. Via San Prisco, 32 Manocalzati (AV);
8. **DI TRASMETTERNE** copia alla Provincia di Avellino per le attività di controllo e verifica di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, al Comune di Manocalzati (AV), all' A.R.P.A.C. di Avellino, all' A.S.L. AV, all' ATO 1 Calore Irpino, al Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Avellino, alla Soprintendenza ABAP di Avellino, alla U.O.D. 50. 07.10 Politiche Agricole Alimentari e Forestali di Avellino, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla U.O.D. Gestione Impianti Regionali Ciclo

Integrato Rifiuti (Cod. 50.06.09), alla Segreteria della Giunta (Cod. 40.03.00.00), alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (Cod. 40.03.03.00) per la pubblicazione integrale sul BURC, alla Società Immobiliare s.r.l. ed al Comitato salviamo la Valle del Sabato che hanno chiesto di partecipare al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90, rispettivamente quali portatori di interessi privati e pubblici.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta